



ORDINANZA N. 36/2021

**ORDINANZA RELATIVA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA
CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

PREMESSO

- che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), è patrimonio pubblico ad uso della popolazione tutta, residente e non;

- che pervengono all'Amministrazione Comunale reiterate segnalazioni circa l'incuria dei proprietari/conducenti di cani, sia per quanto riguarda la custodia degli stessi che per ciò che concerne il problema dagli escrementi degli animali non correttamente raccolti e smaltiti, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, persone con disabilità e anziani;

CONSIDERATA la necessità di richiamare ulteriormente e con fermezza la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico, in particolare su strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni e la circolare del Ministero della Sanità n° 9 del 10 marzo 1992;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

VISTA la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

VISTI gli articoli: 544-ter (maltrattamento di animali), 650 (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), 672 (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (abbandono di animali) del Codice Penale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2014;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2015, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 13 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016 e, da ultimo, dall'ordinanza ministeriale 20 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2017;

CONSIDERATA la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali, mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

VISTI gli artt. 7, 50 c.3 e 54 del D. Lgs 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 22 novembre 2010 “Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della [legge regionale 28 aprile 1994, n. 14](#)”.

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n° 689 “Modifiche al sistema penale”.

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.Lgs.18.08.2000, N°267;

VISTO lo Statuto del Comune di Hône;

STABILISCE LE SEGUENTI NORME

Art. 1 – Condotta dei cani.

1. E' sempre fatto obbligo al conduttore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di munire il cane di guinzaglio, di misura non superiore a mt. 1,50;
2. E' sempre fatto obbligo al conduttore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3. E' sempre fatto obbligo, al conduttore di cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di detenere, anche presso la propria abitazione, un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta delle Autorità competenti;
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato, tenuto dal Servizio Veterinario, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
5. E' sempre fatto obbligo al conduttore di cani in possesso del patentino, di esibirlo a richiesta delle Autorità competenti;

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio.

Art. 2 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia delle deiezioni canine.

1. Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere in grado di esibirli a richiesta degli Organi di Vigilanza di:

- uno strumento di raccolta (paletta o apposito sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua atto alla raccolta);
- un idoneo strumento di contenimento delle deiezioni (sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua);
- uno strumento di ripulitura e lavaggio del suolo pubblico.

Art. 3 – Norme di igiene.

A garanzia dell'igiene e del decoro del suolo pubblico, è fatto obbligo agli Accompagnatori:

1. di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositare quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere negli appositi cassonetti di raccolta deiezioni canine dislocati sul territorio comunale o nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o, in mancanza, nei cestini portarifiuti stradali.
2. di provvedere, in caso di urine, al lavaggio delle stesse in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.

Art. 4 – Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni di cui al Codice Procedura Penale, chiunque viola l'art. 1 della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 a norma dell'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Chiunque viola l'art. 2 della presente ordinanza è punito con la medesima sanzione del comma precedente;

3. Chiunque viola l'art. 3 della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 154,00 a norma dell'art 50 comma 1 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Alla violazione dell'art.3 consegue l'obbligo di procedere alla rimozione e allo smaltimento delle deiezioni ed al ripristino dello stato dei luoghi. Si applica l'art. 14 comma 3 del Decreto legislativo n° 22/97.

5. Alle sanzioni amministrative del presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I, sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

Art.5 Entrata in vigore.

L'entrata in vigore della presente ordinanza è fissata per il giorno 01.04.2021.

La presente ordinanza annulla e sostituisce, abrogandole, tutte le ordinanze e circolari comunali che dovessero essere in contrasto con essa.

Art.6. Pubblicità.

Del presente provvedimento viene data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza e a tutti i presenti sul territorio, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Hône, nonché attraverso affissioni nelle bacheche Comunali e mediante la trasmissione agli organi di stampa per la più ampia diffusione.

Art.7 Ricorso.

Ai sensi dell'art., 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art. 8 – Disposizioni finali.

1. Gli articoli 2 e 3 della presente ordinanza non si applicano ai non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

2. Si definisce “Proprietario/Conducente” e per gli scopi del presente provvedimento di seguito denominato “Accompagnatore”, ogni persona fisica maggiorenne che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo;

3. La presente ordinanza viene trasmessa via p.e.c.:

- al Prefetto di Aosta - Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto;
- alla Questura di Aosta;
- al Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri;
- al Comando Regionale della Guardia di Finanza;
- al Corpo Forestale Valdostano;
- alla Stazione Carabinieri di Donnas;
- alla Stazione Forestale di Pont-Saint-Martin;
- alla Polizia Locale di Hône,

per le relative competenze.

Hône, 25/03/2021

Il Sindaco
MICHELETTO ALEX
(F.to in Originale)